

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev.1 del 27/05/2008

Percorso informatico: <http://srcascine01/ods/index.php>

INDICE

1. OGGETTO (SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE)	3
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI	3
3. COINVOLGIMENTO SPECIFICO	4
4. CONTENUTO	4
4.1 ART. 186 C.d.S. – GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL	5
4.1.1 Nozioni preliminari sugli effetti dell'alcool e sulla misurazione del tasso alcolemico	5
4.1.2 Definizione del reato di guida in stato di ebbrezza	6
4.1.3 Art. 186: testo vigente dopo le modifiche introdotte dal D.L.117/2007 convertito in L.160/2007 e dopo il D.L.23/05/2008 n.92.	7
4.1.3.1 Casistica violazioni art.186 c.2	7
4.1.3.2 Conducente in stato di ebbrezza provoca incidente stradale art.186 c.2 bis	9
4.1.3.3 Competenza del tribunale e patteggiamento	10
4.1.3.4 Ritiro temporaneo della patente	10
4.1.3.5 Rifiuto	11
4.1.3.6 Sospensione e revoca della patente quali sanzioni accessorie ai reati di cui all'art.186	12
4.1.3.7 Il veicolo	13
4.1.3.8 Violazioni notturne	14
4.1.3.9 Obblighi per i titolari di locali	15
4.1.4 Concorso con la violazione dell'art. 15 della L.125/2001	15
4.1.5 Modalità di accertamento previste dall'art. 186	15
4.1.5.1 Gli accertamenti qualitativi preliminari	15
4.1.5.2 Etilometro	16
4.1.5.3 L'accertamento sintomatico	19
4.1.5.4 Accertamenti presso la struttura sanitaria con conducente sottoposto a cure mediche.	20
4.2 ART. 187 C.d.S. – GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI STUPEFACENTI	22
4.2.1 Gli effetti sulla guida dell'uso di sostanze stupefacenti	22

LISTA DI DISTRIBUZIONE

A tutti gli appartenenti alla Direzione X

Altri (Specificare) _____

N° COPIA	DESTINATARIO	N° COPIA	DESTINATARIO
ORIGINALE		1	

REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE/ visto
1	27/05/08	Modificata Tutta la procedura e relativi allegati			
0	15.03.06	• PRIMA EMISSIONE			

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

4.2.2	Definizione del reato di cui all'art. 187	23
4.2.3	Art. 187: novità introdotte dal D.L.117/2007 convertito con modifiche in L. 160/2007 e dal D.L.23/05/2008 n.92.	23
4.2.3.1	Inasprimento delle sanzioni	24
4.2.3.2	Conducente in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti provoca incidente stradale	25
4.2.3.3	Competenza del tribunale e patteggiamento	26
4.2.3.4	Ritiro temporaneo della patente in attesa di accertamento medico	26
4.2.3.5	Rifiuto - Considerazioni sull'accertamento sintomatico	26
4.2.3.6	Sospensione e revoca della patente quali sanzioni accessorie ai reati di cui all'art. 187	27
4.2.3.7	Veicolo (rinvio)	27
4.2.3.8	Violazioni notturne(rinvio)	27
4.2.4	Concorso con la violazione del DPR 309/90 (rinvio)	27
4.2.5	Modalità di accertamento previste dall'art.187	27
4.2.5.1	Gli accertamenti qualitativi preliminari	27
4.2.5.2	Accertamenti presso la struttura sanitaria	28
5.	REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONI	30

ALLEGATI:

[A1: Verbale di accertamenti e rilievi urgenti sulle persone \(art 354 c. 3 c.p.p.\) finalizzati alla verifica del tasso alcolemico nel sangue- art. 186 CDS.;](#)

[A2: Prove documentali dell'accertamento mediante etilometro;](#)

[A3: Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona finalizzata all'accertamento del tasso alcolemico nel sangue ai sensi dell'art. 186 comma 5° del codice della strada;](#)

[A4: Verbale di accertamenti e rilievi urgenti sulle persone \(art. 354 c 3 cpp\) finalizzati alla verifica dello stato di alterazione conseguente all'uso di stupefacenti – art 187 C.DS.;](#)

[A5: Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona finalizzati all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 187 del codice della strada;](#)

[A6:Verbale di ritiro temporaneo della patente ai sensi dell'art. 186 c. 5 CDS;](#)

[A7: Verbale di ritiro temporaneo della patente ai sensi dell'art. 187 c. 5-bis CDS;](#)

[A8: Verbale restituzione patente ritirata temporaneamente ai sensi dell'art. 186 c. 5 CDS;](#)

[A9: Verbale restituzione patente ritirata temporaneamente ai sensi dell'art. 187 c. 5 bis CDS;](#)

[A10: Istruzione operativa sulla guida in stato di ebbrezza \(art. 186 CDS\);](#)

[A11: Istruzione operativa sulla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti \(art. 187 CDS\);](#)

[A12:Istruzione per l'utilizzo dello strumento Alco-control CA 3000;](#)

[A13: Istruzioni per l'utilizzo dello strumento AlcoQuant 6020;](#)

[A14: Istruzioni per l'utilizzo e la revisione dell' Etilometro\(Drager 7110 e 7110MKIII\).](#)

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

1. OGGETTO (SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE)

Lo scopo della presente procedura è illustrare la normativa e descrivere le prassi d'intervento in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, distinguendo i compiti di ciascuna articolazione coinvolta. Si intende illustrare altresì le modalità di utilizzo degli strumenti in uso a questo Comando e precisamente gli apparecchi etilometrici marca Drager modelli 7110 MKIII e 7110 (che effettuano accertamenti che hanno valore probatorio) e gli apparecchi portatili marca Alcocontrol modello CA 3000 e AlcoQuant modello 6020 (che possono essere utilizzati per acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione ad accertamenti probatori).

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

- Norma UNI EN ISO 9001-ISO 9004 (Ed. 2000), § 7.5;
- Manuale della Qualità;
- Procedura "Gestione della rete e dei dati informatici" OdS-PG-CO-ORG-001-01;
- Procedura "Accesso agli atti" OdS-PG-CO-DIR-001-01;
- Procedura "Privacy" OdS-PG-CO-DIR-002-01
- Procedura "Archiviazione Atti" OdS-PG-CO-ORG-001-02
- Articoli 186 e 187 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni
- D.L. 27/06/2003 n. 151 "Modifiche ed integrazioni al codice della strada"
- Legge 1/08/2004 n. 214 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003 n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada."
- Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/1/42175/109/42 del 29/12/2005 "Articoli 186 e 187 del Codice della Strada come modificati dalla Legge 1/8/2003 n. 214 – Direttive circa l'impiego di strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psico-fisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope"
- D.L. n. 117 del 03/08/2007, pubblicato in G.U. n. 180 del 04/08/2007, in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, convertito con modifiche in L. n.160 del 2 Ottobre 2007, pubblicata in G.U. n. 230 del 03.10.2007, in vigore dal 4 ottobre 2007;
- D.L. 23/05/2008 n.92, Misure urgenti in materia di sicurezza - pubblicato in G.U. n.122 del 26/05/2008, in vigore dal 27/05/2008.
- Circolari del Ministero dell'Interno: n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 03/08/2007, 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 04/08/2007, n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007 e n. 300/A/1/35690/101/3/3/9 del 26/05/2008.
- Manuale operativo Drager Safety S.p.A. per modelli 7110 MKIII;
- Manuale operativo AlcoQuant modello 6020

Si revocano:

- l' ODS n. 184 del 18/12/1993
- l' ODS n. 100 SSG del 17/06/1996
- la procedura ODS-PG-CO-ORG-012-03 "Istruzione operativa utilizzo etilometro" e relativi allegati;
- la comunicazione ODS-PG-CO-CDS-900-04 "Modifiche al CDS apportate dal D.L. 117 del 03/08/2007- Conversione in legge del decreto"

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

3. COINVOLGIMENTO SPECIFICO

I coordinatori pianificheranno e sovrintenderanno ai controlli impartendo direttive. I funzionari e gli ispettori provvederanno ad istruire il personale dipendente, vice ispettori e agenti cureranno l'applicazione concreta delle disposizioni ricevute.

Per quanto attiene agli apparecchi di controllo qualitativo e quantitativo sono coinvolti:

- il solo personale del Corpo di Polizia Municipale abilitato, per l'utilizzo degli etilometri marca Drager modelli 7110 MKIII e 7110;
- tutto il personale del Corpo della Polizia Municipale, per l'utilizzo degli apparecchi portatili marca Alco-control modello CA 3000 e AlcoQuant modello 6020;
- l'ispettore responsabile della Centrale Operativa, per le revisioni periodiche degli etilometri marca Drager modelli 7110 MKIII e 7110;
- i responsabili dei reparti assegnatari degli apparecchi portatili marca Alco-control modello CA 3000 e AlcoQuant modello 6020, responsabili della cura degli strumenti e della loro custodia, nonché della formazione del personale per il relativo uso.

4. CONTENUTO

Requisito soggettivo fondamentale per la conduzione di veicoli e/o di animali è l'idoneità fisica e psichica (art. 115 comma 1); analogamente il rilascio ed il rinnovo di una qualsiasi delle patenti previste dal Codice della Strada è preceduto dagli accertamenti medico-legali sulle condizioni psico-fisiche dei richiedenti; il venir meno di tali requisiti comporta la mancata conferma delle abilitazioni alla guida o la loro revoca.

I requisiti psico-fisici però possono venire a mancare non solo in conseguenza del manifestarsi e del perdurare di malattie del corpo o della mente, ma anche in conseguenza di condotte specifiche, quali l'assunzione eccessiva di alcool e/o l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Di ciò si occupano, come è noto, le disposizioni degli articoli 186 e 187 del codice che vietano e puniscono rispettivamente la guida sotto l'influenza dell'alcool ed in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

I due articoli sono stati modificati dal D.L. 27/6/2003 n. 151, convertito con Legge 1/8/2003 n. 214 e dal D.L. n. 117 del 03/08/2007, convertito con modifiche con Legge n. 160 del 2 Ottobre 2007. Importanti precisazioni al riguardo sono state offerte dal Ministero dell'Interno con le seguenti circolari: n. 300/A/1/42175/109/42 del 29/12/2005, n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 03/08/2007, 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 04/08/2007 e n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007.

In ultimo sono stati modificati dal D.L. 23/05/2008 n.92, Misure urgenti in materia di sicurezza - pubblicato in G.U. n.122 del 26/05/2008, in vigore dal 27/05/2008.

Nei prossimi paragrafi esamineremo distintamente le due ipotesi.

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

4.1 ART. 186 C.d.S. – GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL

4.1.1 Nozioni preliminari sugli effetti dell'alcool e sulla misurazione del tasso alcolemico

In via preliminare è opportuno fare un breve riferimento agli effetti prodotti dall'assunzione dell'alcool sul comportamento alla guida dei conducenti.

Il principio attivo di una sostanza alcolica è l'alcool etilico o etanolo, sostanza che, se assunta in modica quantità ed in modo controllato, non è di per sé tossica. Tuttavia, anche la modica assunzione, idonea comunque a modificare lo stato psico-fisico di chi l'assume, può avere effetti importanti sull'attività di guida, agendo in sostanza sui livelli di attenzione che sono necessari quando si svolgono attività che richiedono una particolare concentrazione, come la conduzione di un veicolo.

Anche se nella credenza comune l'alcool è considerato una sostanza stimolante, in realtà l'effetto provocato è quello di un rallentamento delle funzioni mentali e motorie, che si manifesta attraverso:

- diminuzione della concentrazione e della capacità di reazione,
- allungamento dei tempi di reazione,
- diminuzione della capacità di coordinare i movimenti e della percezione del pericolo.

Gli effetti dipendono non dalla quantità di alcool ingerita ma da quella assorbita nel sangue. La stessa quantità può, infatti, determinare effetti di maggiore o minore intensità poiché la capacità di assorbimento dipende da vari fattori quali:

- peso,
- età,
- sesso (le donne metabolizzano una quantità di alcool quattro volte inferiore agli uomini),
- quantità di cibo assunta (a digiuno l'alcool viene assorbito in un'ora, dopo i pasti occorrono da 2 a 6 ore),
- tempo intercorso dall'assunzione (**la massima concentrazione di alcool nel sangue si raggiunge tra la mezz'ora e le due ore dall'assunzione**),
- stato di salute generale,
- affaticamento e stress,
- associazione con psicofarmaci e sostanze psicoattive,
- abitudine all'alcool.

Deve essere detto subito che la quantità di alcool assorbita nel sangue è direttamente proporzionale alla concentrazione contenuta nell'aria espirata ed è proprio su questa proporzione che si basa il calcolo effettuato dall'etilometro

E' importante definire cosa si intende per stato di ebbrezza.

Lo stato di ebbrezza è sostanzialmente diverso dalla manifesta ubriachezza di cui all'art. 688 c.p. (fattispecie depenalizzata): l'ubriachezza costituisce un'ipotesi più grave e cioè di intensità tale da essere percepita da chiunque; mentre l'ebbrezza attiene ad uno stato più moderato che, senza raggiungere gli estremi indicati, sia tuttavia accertato come sussistente anche solo in sede di controllo sanitario. In altre parole, ai fini della sussistenza del reato indicato nell'art. 186 è sufficiente, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 688 c.p., che l'ingestione di sostanze alcoliche abbia fatto venir meno la prontezza di riflessi e la capacità di valutazione delle contingenze della circolazione, indispensabili per la guida del veicolo. In buona sostanza l'art 186 punisce la guida non solo quando il conducente si trovi palesemente in

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

stato di ubriachezza ma anche nella meno evidente condizione di ebbrezza di cui si è detto, fissando un limite oggettivo al tasso alcolemico nel sangue. Può tuttavia sussistere un concorso delle due violazioni: infatti, mentre l'art. 688 c.p. tutela il bene giuridico della sicurezza sociale, l'art. 186 CDS tutela il bene giuridico della circolazione stradale. Qualora pertanto lo stato di ebbrezza alcolica del conducente diventi manifesta ubriachezza attraverso indici sintomatici, può realizzarsi, in aggiunta all'ipotesi contravvenzionale dell'art. 186, anche la violazione amministrativa di cui all'art. 688 c.p..

4.1.2 Definizione del reato di guida in stato di ebbrezza

Ai sensi dell'art.186 c. 1 CDS, costituisce reato (contravvenzione) la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Il reato si configura quando il conducente, nel suddetto stato di alterazione, è sorpreso in strada a guidare.

Condizioni essenziali perché si realizzi il reato sono pertanto:

1) **che la persona in stato di alterazione si trovi alla guida di un veicolo**, di qualsiasi tipo (ivi compreso un velocipede od un veicolo a trazione animale). Si precisa fin d'ora però che qualora si tratti di veicolo per la cui conduzione non è richiesta la patente di guida (come nel caso di velocipede o ciclomotore), pur ricorrendo il reato, non potrà applicarsi la sanzione accessoria della sospensione della patente eventualmente posseduta dal conducente.

Non integra il reato in oggetto l'ebbrezza di un pedone o di colui che conduce un animale da soma o da sella: pertanto tali persone non possono essere sottoposte alle prove con i pretest o con etilometro, né può essere per esse chiesto l'accertamento medico del reato; a loro carico può essere però ravvisata la violazione dell'art. 688 c.p., ove ne ricorrano i presupposti (vedi paragrafo precedente).

Il reato di cui all'art. 186 non può essere neppure ravvisato se il veicolo è in sosta con il conducente seduto a bordo.

La giurisprudenza ha individuato però altri comportamenti idonei ad integrare la condotta di guida (e quindi il reato in oggetto) quali, a titolo esemplificativo:

- la spinta da terra di un veicolo mentre se ne dirige la marcia,
- la guida di un veicolo che si sposta a motore spento per inerzia o sfruttando la discesa,
- la guida di un veicolo trainato,
- il tentativo di mettere in moto un veicolo senza riuscirvi;

2) **che la guida avvenga in strada**. Si ricorda, infatti, che tutto il CDS e quindi anche l'art. 186 trova applicazione solo sulla strada, cioè, ai sensi dell'art. 2, sull' area aperta alla circolazione di un numero indeterminato e indiscriminato di veicoli, pedoni o animali. Pertanto, il conducente che guida in stato di ebbrezza all'interno di area privata non aperta ad uso pubblico non risponderà del reato di cui all'art. 186 CDS, ma potrà essere ritenuto responsabile penalmente e civilmente dei danni arrecati.

L'art. 186, dopo aver vietato nel c. 1 di **guidare** in stato di ebbrezza alcolica, nel c. 6 stabilisce che è considerato in stato di ebbrezza chi presenta un tasso di alcool nel sangue **superiore a 0,5 g/l (la guida con tasso alcolemico pari a 0,5 g/l non è punita)**.

Per qualificare lo stato di ebbrezza è quindi necessario che siano manifesti i sintomi dello stato di alterazione o che sia accertato un valore dell'alcool nel sangue superiore al consentito (in quest'ultimo caso la legge presume che la persona sia in stato di ebbrezza , anche se non presenta i sintomi caratteristici della stessa).

L'accertamento del reato può essere compiuto nei seguenti modi:

- ⇒ con etilometro,
- ⇒ con accertamento medico,
- ⇒ con esame obiettivo e descrizione analitica dei sintomi.

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

Tali modalità di accertamento ed il valore propedeutico dei cosiddetti "pre-test" saranno esaminati più avanti in appositi paragrafi.

4.1.3 Art. 186: testo vigente dopo le modifiche introdotte dal D.L.117/2007 convertito in L.160/2007 e dopo il D.L.23/05/2008 n.92.

Il citato D.L. n 117 del 03/08/2007 e la relativa legge di conversione n. 160 del 2 Ottobre 2007 hanno:

- completamente modificato i commi 2 e 7;
- introdotto i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater
- inserito dei richiami nei commi 5, 8 e 9.

Sono rimasti invariati i commi 1, 3, 4, e 6.

L'intento del legislatore è stato quello di inasprire il quadro sanzionatorio.

Con D.L. 23/05/2008 n.92 sono state inoltre apportate le seguenti modifiche:

- ulteriori modifiche al comma 2
- inserito il comma 2 quinquies con nuove disposizioni relative al veicolo
- nuovamente riformulato il comma 7 riportando la fattispecie del rifiuto a illecito penale.

4.1.3.1 Casistica violazioni art.186 c.2

Nel **comma 2** sono previste tre fasce di sanzioni penali, di entità crescente in funzione della gravità dello stato di ebbrezza:

- tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l (art.186 c.2 lett.a): ammenda da euro 500 a euro 2000 - sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi (si noti che, già per questa prima fascia, tanto la pena pecuniaria quanto la sospensione della patente sono maggiori di quelle previste per il reato in oggetto prima delle modifiche apportate dal D.L. 117/2007). Con la Legge di conversione 160/2007 è stata eliminata, per questa prima fascia, la pena detentiva (arresto), aprendo così la strada all'istituto dell'oblazione di cui all'art. 162 C.P (istituto in base al quale il reato contravvenzionale, per il quale la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, può essere estinto mediante pagamento di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita, da effettuarsi prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna)
- tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l (art.186 c.2 lett.b): ammenda da euro 800 a euro 3.200 e arresto fino a sei mesi, come modificato dal D.L.92/2008, sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
- tasso alcolemico superiore a 1,5 (art.186 c.2 lett.c): ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e arresto da tre mesi ad un anno, come modificato dal D.L.92/2008, sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Anziché la sospensione, è stata prevista la revoca della patente se il superamento di tale soglia avviene da parte di un conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli (ivi compresi quelli costituiti da autoveicolo e caravan. Fa eccezione il carrello appendice che costituisce parte del veicolo trainante e non compone pertanto un complesso di veicoli). La revoca della patente è stata prevista anche in caso di recidiva nel corso del biennio. In presenza di violazione dell'art.186 c.2 lett.c) il giudice, con sentenza di condanna, applicherà la **confisca del veicolo ai sensi dell'art.240 C.P.**, salvo che il veicolo non sia appartenente a persona estranea al reato. Per gli adempimenti da porre in essere sul momento da parte degli agenti accertatori vedi dopo.

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

Nelle ultime due fasce di punibilità, è scomparsa in sede di conversione del D.L117/2007 la pena alternativa dello svolgimento di attività sociale gratuita, originariamente introdotta, su richiesta dell'imputato, dal D.L.117.

E' rimasta invariata la previsione della decurtazione di dieci punti della patente.

ATTI DA COMPILARE

Se è **accertato il reato di cui all'art. 186** si deve redigere:

1) verbale di identificazione ed elezione di domicilio;

2) ulteriori atti del caso, quali, sommarie informazioni e spontanee dichiarazioni, modello UP-GAIP ecc;

3) se il reato è commesso con veicolo per cui è richiesta la patente si deve procedere al ritiro della stessa, compilando e consegnando copia del Verbale ritiro immediato patente, allegato A11 PG-CO-SAN-000-01 (la patente deve essere inoltrata in Prefettura entro 10 giorni, unitamente agli atti del caso); se la patente non può essere ritirata perché non ostensibile, l'Ufficio Atti di PG, senza indugio, informerà la Prefettura;

4) se il reato è commesso con ciclomotore (oltre ad applicare gli atti seguenti, si applicherà anche il sequestro ai sensi dell'art.213 c.2 sexies C.d.S. ai sensi di quanto previsto dalla Procedura ODS-PG-CO-DEP-001-01) o velocipede e sorge il fondato sospetto che il conducente, titolare di patente o patentino non sia più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche, si potrà inoltrare una segnalazione al Prefetto affinché possa essere ordinato al conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione;

5) per quanto riguarda il veicolo:

a) se il veicolo è di proprietà del trasgressore: **sequestro penale ai sensi dell'art.354 C.P.P.**, con compilazione di VERBALE DI SEQUESTRO PENALE A38-PG-CO-PGG-000-05; il veicolo sequestrato penalmente può essere affidato in custodia al trasgressore (ovviamente qualora sia in grado di assumere la custodia ai sensi degli artt.120 e 259 C.P.P.).

b) se il veicolo è di proprietà di persona estranea al reato, cioè di persona diversa dal trasgressore: l'agente accertatore non applicherà il sequestro. Ai sensi del **comma 2 quinquies**, qualora il veicolo non sia sottoposto a sequestro e non possa essere guidato da persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie della custodia cioè senza l'adozione di particolari formalità né attribuzione di oneri di custodia diversi dal normale contratto di deposito. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

6) **NDR** in cui dare atto tra l'altro, ove esistenti, di: sintomi tipici; esito positivo test preliminare; esito positivo prova etilometro; motivi che hanno indotto a richiedere l'accertamento medico e l'esito dello stesso; presenza di bottiglie, lattine ecc.; dell'avvertimento delle sanzioni previste per il rifiuto; eventuale motivo che a fronte di evidenti sintomi impedisce l'accertamento. Si dovrà inoltre dare atto se il conducente in stato di ebbrezza ha causato (almeno in parte) il sinistro. **Si ripete che, in ogni caso di sintomi manifesti, oltre alle risultanze delle analisi, nella NDR si dovrà sempre dare atto dell'accertamento sintomatico;**

7) Allegare alla NDR: gli atti compilati per l'accertamento, indicati nei prossimi paragrafi (A1 e A2 o A3 e certificazione medica); verbale di ritiro immediato patente allegato A11 PG-CO-SAN-000-01; altri atti compiuti (verbale di identificazione ed elezione di domicilio, sommarie informazioni o spontanee dichiarazioni ecc..). Ai sensi dell'art. 220 CDS e dell'art 347 c. 2 bis c.p.p. **inoltrare la NDR entro 48 ore** (poiché, come vedremo, sono compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore). **Sulla cartellina indicare "CONTIENE ATTI SOGGETTI A**

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

DEPOSITO" (quest' ultima indicazione non deve essere apposta in caso di accertamento sintomatico).

4.1.3.2 Conducente in stato di ebbrezza provoca incidente stradale art.186 c.2 bis

Il testo del comma 2 bis, anche dopo le modifiche del D.L.92/2008, dispone il raddoppio delle pene ed il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni disposto dal giudice (salvo sempre che quest'ultimo appartenga a persona estranea al reato) se il conducente, in stato di alterazione, ha **provocato un sinistro stradale** (anche solo danni). A seguito della modifica introdotta dal D.L.92/2008 all'art.186 c.2 lett.c) i casi che si possono presentare sono i seguenti:

- a) **incidente stradale provocato da conducente in stato di ebbrezza ai sensi dell'art.186 c.1 lett.a):** raddoppio delle pene e fermo amm.vo del veicolo per 90 gg disposto dal giudice se il trasgressore è il proprietario ai sensi del comma 2 bis.
- b) **incidente stradale provocato da conducente in stato di ebbrezza ai sensi dell'art.186 c.1 lett.b):** raddoppio delle pene e fermo amm.vo del veicolo per 90 gg disposto dal giudice se il trasgressore è il proprietario ai sensi del comma 2 bis.
- c) **incidente stradale provocato da conducente in stato di ebbrezza ai sensi dell'art.186 c.1 lett.c):** raddoppio delle pene e **sequestro penale del veicolo ai sensi dell'art.354 C.P.P.** se il trasgressore è il proprietario ai sensi del comma 2 bis e fermo amm.vo del veicolo per 90 gg disposto dal giudice.

Il c.2 bis prevede il raddoppio solo delle pene, pertanto la sanzione accessoria della sospensione della patente, non essendo una pena, verrà applicata nella misura indicata nel comma 2: anche in caso di responsabilità nel sinistro si procederà quindi al ritiro della patente del conducente in stato di ebbrezza.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 130 bis, la patente è revocata se il titolare, avendo un tasso alcolemico, accertato con etilometro o con certificazione medica, pari o superiore a 3 g/l (o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), ha violato una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone: si tratta in questo caso di revoca per presunzione della perdita dei requisiti psicofisici, senza necessità di accertamento medico.

Al fine di consentire al giudice di disporre il raddoppio della pena ed il fermo del veicolo, come abbiamo già detto, si dovrà far risultare nella notizia di reato per guida in stato di ebbrezza la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro, anche se in concorso con l'altro coinvolto: la comunicazione di NDR per violazione art.186 C.d.S sarà depositata nel rispetto dei termini di legge e successivamente sarà integrata, a cura dell'Ufficio Sinistri, dal rapporto di incidente stradale ad essa collegato.

Anche per questa nuova ipotesi è prevista la decurtazione di 10 punti della patente.

Occorre specificare che il D.L.92/2008 ha introdotto un periodo al secondo comma dell'art.222 C.d.S. prevedendo che, se si è violato una norma del codice della strada in stato di ebbrezza alcolica ai sensi di questo art.186 c.2 lett.c) commettendo il reato di omicidio colposo (art.589 C.P.), il giudice applicherà la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Sembra pertanto che adesso il giudice dovrà applicare la sanzione accessoria della revoca della patente già in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Le due norme dovranno trovare necessariamente un coordinamento da parte del legislatore.

ATTI DA COMPILARE

Si rinvia agli atti da compilare per l'accertamento del reato indicati nel [paragrafo precedente](#).

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

Si segnala che parallelamente alle modifiche all'art.186 C.d.S., il D.L.92/2008 ha modificato gli articoli 589 e 590 C.P. introducendo in entrambi una pena più grave per chi ha commesso un omicidio colposo (589) ovvero lesioni gravi o gravissime (590) in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) C.d.S., ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Operativamente, essendo stata portata la pena della reclusione ad un massimo superiore a 5 anni in caso di omicidio colposo, ne deriva che in fase di accertamento del sinistro, si è in presenza di ipotesi di arresto **facoltativo** ai sensi dell'art.381 C.P.P.

Ai sensi dell'art.222 c.2 modificato dal D.L., in questo caso il giudice applicherà la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Le ipotesi di lesioni gravi e gravissime di cui all'art.590 c.3° C.P. sono sottratte alla competenza del Giudice di Pace penale ai sensi della modifica operata dal D.L. all'art.4 c.1 lett.a) del D.Lgs.274/2000. Pertanto le notizie di reato seguono il rito ordinario.

4.1.3.3 Competenza del tribunale e patteggiamento

Nel **c. 2 ter** viene affermata la competenza del tribunale in composizione monocratica e nel **c. 2 quater** viene chiarito che le sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

4.1.3.4 Ritiro temporaneo della patente

A seguito delle modifiche apportate al **c. 5 dell'art. 186 e al comma 5 bis dell'art. 187**, in caso di conducente coinvolto in sinistro stradale e sottoposto a cure mediche (e in ogni caso di accertamento medico ai sensi dell'art. 187) è introdotto un potere di ritiro temporaneo della patente in capo all'agente accertatore a condizione che ricorrano **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- ⇒ **non siano immediatamente disponibili gli accertamenti medici**
- ⇒ **il pre-test abbia dato esito positivo**
- ⇒ **esistano fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica** dovuta all'uso di alcool (o di sostanze stupefacenti, per il reato di cui all'art. 187).

Si tratta di un ritiro cautelare della patente sino all'acquisizione dei risultati degli accertamenti medici e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni a partire dalla data del ritiro. La circolazione durante il periodo del ritiro del documento, alla guida di qualsiasi veicolo per il quale è necessaria l'abilitazione ritirata, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 216 del codice della strada.

Qualora ricorrano tali presupposti, il ritiro avverrà compilando l'allegato A6 (A7 per l'art. 187), una copia del quale sarà consegnata al conducente, mentre l'altra sarà conservata, assieme alla patente, presso il Reparto o l'Ufficio da cui dipende l'accertatore, fino all'esito degli accertamenti e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni.

Il documento verrà restituito solo in caso di **esito negativo** degli accertamenti di cui al comma 5 dell'articolo 186 (o di cui ai commi 3,4 o 5 dell'articolo 187), ovvero, ove **l'esito non fosse disponibile entro 10 giorni** dal ritiro del documento, allo scadere del decimo giorno successivo a quello del ritiro: per la restituzione sarà utilizzato l'Allegato A8 (A9 per art. 187) una copia del quale sarà inviata, unitamente all'allegato A6 (A7 per l'art 187), all'Ufficio Trasparenza.

Nei suddetti casi, al fine di restituire il documento, l'Ufficio o Reparto di appartenenza dell'accertatore tenterà di contattare l'interessato e/o di consegnare il documento per 15 giorni

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

dal ricevimento dell'esito negativo o dall'inutile decorso del termine fissato dal legislatore. In particolare, la restituzione al conducente avverrà in ospedale tutte le volte in cui lo stesso sia ancora ricoverato e, in ogni caso, dovranno essere annotati i tentativi di rintracciare l'interessato non andati a buon fine. Decorsi inutilmente i suddetti 15 giorni, lo stesso Ufficio/Reparto compilerà l'Allegato A8 (A9 per l'art. 187), dando atto dell'attività compiuta al fine di rintracciare l'interessato e ne inserirà una copia in busta chiusa assieme alla patente, preparando la documentazione necessaria per la spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno assicurata. Il suddetto materiale sarà quindi consegnato all'Ufficio Trasparenza che provvederà alla spedizione. Il documento dovrà essere spedito all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito negativo o dall'inutile decorso del termine fissato dal legislatore.

In caso di **esito positivo** degli accertamenti medici, disponibile entro il decimo giorno successivo a quello del ritiro, la patente non verrà restituita, ma dovrà essere inviata alla Prefettura, per le procedure di sospensione o revoca ai sensi dell'articolo 223 comma 3 del CDS: in tal caso il modello A6 (A7 per l'art. 187) sarà allegato alla NDR mentre nessuna comunicazione scritta verrà rilasciata al titolare del documento al quale, in caso di espressa richiesta, verrà risposto oralmente di rivolgersi alla Prefettura.

4.1.3.5 Rifiuto

Ai sensi del c. 7, come modificato dal D.L.92/2008, **il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti** di cui ai commi 3, 4 e 5 è punito di nuovo con **sanzione penale** e precisamente con le stesse pene di cui all'art.186 c.2 lett.c).

In particolare, come vedremo, incorre nella violazione del c. 7 chi rifiuta:

- di sottoporsi agli accertamenti qualitativi preliminari;
- di essere accompagnato presso l'ufficio di polizia per l'esame con etilometro;
- di sottoporsi ad esame con etilometro;
- di sottoporsi ad accertamenti presso la struttura ospedaliera (compreso il rifiuto opposto al personale sanitario).

Dalle violazioni conseguono la sospensione della patente da sei mesi a due anni ed il fermo del veicolo per 180 giorni, salvo che quest'ultimo appartenga a persona estranea alla violazione. Si ritiene, nel silenzio della norma di modifica, che questa sanzione accessoria sia applicabile dal giudice. Anche in questo caso, la sanzione accessoria della sospensione della patente non si applica se la violazione è commessa con un veicolo (ad es. ciclomotore) per la cui guida non è richiesta la patente. Il Prefetto disporrà altresì sempre la revisione della patente.

La patente è revocata quando lo stesso soggetto sia già stato condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato. L'agente accertatore applicherà il ritiro della patente ai sensi dell'art.223 C.d.S.

Il reato di rifiuto può concorrere con il reato di guida in stato di ebbrezza, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.

Continua ad essere prevista la decurtazione di 10 punti della patente, dato che non è stato modificata la tabella allegata all'art.126 bis.

ATTI DA COMPILARE

- ⇒ se il conducente rifiuta di sottoporsi ai suddetti accertamenti, si redige **Notizia di Reato ai sensi dell'art.186 c. 7.** Si procede quindi al ritiro della patente ai sensi dell'art.223 C.d.S..(vedi paragrafo successivo). Se la patente non è ostensibile, sarà rilevata la

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

violazione dell'art. 180 c. 7. Qualora sia possibile l'accertamento sintomatico si redigerà NDR anche per violazione dell'art.186 c.2 e 6 (si rinvia a quanto indicato al paragrafo 4.1.3.1, nella parti attinenti al tipo di accertamento) dando ivi atto, inoltre, del rifiuto opposto (se il rifiuto è stato avanzato al personale sanitario si unirà documentazione scritta di quest'ultimo, ovvero, si assumerà lo stesso a verbale ai sensi art. 351 c. 1 c.p.p.; se il rifiuto al sanitario è avvenuto in presenza degli operatori, se ne darà atto direttamente nella NDR senza ulteriori formalità, citando il sanitario come persona informata sui fatti) e della eventuale presenza in ospedale di altri campioni prelevati per finalità terapeutiche, al fine dell'eventuale emissione di un provvedimento che disponga le analisi del caso.

4.1.3.6 *Sospensione e revoca della patente quali sanzioni accessorie ai reati di cui all'art.186*

Come abbiamo visto, dai reati finora esaminati consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente e, in taluni casi, della revoca della stessa. La disciplina di tali sanzioni accessorie connesse ad un reato (diverso dalle lesioni e dall'omicidio colposi) è dettata dall'art. 223 c. 3 CDS, il quale prevede che **l'agente accertatore proceda al ritiro** del documento e all'inoltro dello stesso, unitamente al rapporto, entro 10 giorni, alla Prefettura del luogo della commessa violazione. Si ricorda che quando trattasi di veicolo (ad es. ciclomotore) per la cui guida non è richiesta la patente non si deve ritirare né quest'ultimo documento, eventualmente posseduto dal conducente, né il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (patentino): in tali casi, se nell'ambito delle attività di accertamento delle violazioni e di rilevamento dei sinistri sorge il fondato sospetto che il conducente non sia più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici, a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche (o stupefacenti), si potrà inoltrare una segnalazione al Prefetto affinché possa essere ordinato al conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione.

Il ritiro della patente, ai sensi dell'art. 223 CDS, può avvenire solo nell'immediatezza. Il concetto di **immediatezza** è diverso da quello di contestualità e deve essere piuttosto assimilato alla quasi flagranza: indicativamente diciamo che può ravvisarsi qualora si sia nell'arco delle 24 ore dall'accadimento del fatto.

E' opportuno precisare che le sanzioni accessorie in oggetto saranno disposte dal giudice con sentenza di condanna, mentre il provvedimento prefettizio di sospensione ha carattere provvisorio: pertanto, anche nel caso in cui il legislatore preveda la revoca della patente, l'accertatore procede al ritiro e all'inoltro della stessa al Prefetto, il quale disporrà la sospensione provvisoria, in attesa della revoca che potrà essere inflitta dal giudice.

Versando in ipotesi di reato, dell'immediato ritiro non si potrà dare atto mediante la consueta forma della menzione nel verbale di contestazione ma, come già detto, si dovrà utilizzare il modulo Allegato A11-PG-CO-SAN-000-01 "VERBALE DI RITIRO DELLA PATENTE AI SENSI DELL'ART. 223 C.d.S.", consegnandone copia all'interessato. Copia del verbale di ritiro deve essere allegata alla NDR.

Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, l'Ufficio Atti di P.G. dà notizia, senza indugio, al Prefetto, affinché ordini all'autore della violazione di consegnare la patente.

Il c. 8 dell'art. 186 prevede che con l'ordinanza con cui viene disposta la sospensione della patente, ai sensi dei commi 2 e 2 bis, il Prefetto ordini che la persona si sottoponga agli accertamenti medici di cui all'art.119 c. 4 entro 60 giorni; qualora il conducente non vi si sottoponga il Prefetto può disporre in via cautelare la sospensione della patente fino all'esito della visita. Si tratta in quest' ultimo caso di una sospensione a tempo indeterminato, che può concorrere con quella disposta quale sanzione accessoria.

Ai sensi del c. 9 dell'art. 186, la sospensione cautelare della patente fino all' esito della visita è sempre disposta dal Prefetto se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l.

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

Si evidenzia che, mentre la sospensione della patente ed il connesso ritiro da parte dell'agente accertatore devono essere disposti anche se la patente è straniera, il Prefetto non può invitare a sottoporsi a visita medica lo straniero non residente in Italia (in quanto si tratta di adempimento che per essere correttamente assolto presuppone una stabilità nel territorio italiano).

4.1.3.7 Il veicolo

Sia nella fase degli accertamenti, sia quando il reato può dirsi accertato, si pone il problema di cosa fare del veicolo condotto dalla persona in stato di alterazione.

Esaminiamo distintamente i due momenti.

1) Reato non ancora accertato

La Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/42175/109/42 del 29/12/2005, nel commentare la facoltà di accompagnamento del conducente presso l'ufficio di polizia per sottoporlo all'accertamento con etilometro, aveva evidenziato la necessità che ciò avvenisse a bordo del veicolo di servizio, per evitare il possibile pericolo per la circolazione derivante dalla guida di persona che si ha il ragionevole sospetto si trovi in stato di ebbrezza. La stessa circolare ha quindi precisato che "durante l'espletamento di tali procedure, il veicolo del soggetto sotto esame deve essere affidato a persona idonea, ovvero, in mancanza, deve essere fatto stazionare, in condizioni di sicurezza, nel luogo in cui è stato effettuato il controllo ovvero presso altro luogo indicato dallo stesso conducente, provvedendo, in questo ultimo caso, al trasporto con spese a suo carico".

Se il conducente di cui si sospetta lo stato di ebbrezza è stato condotto in ospedale per essere sottoposto a cure mediche a seguito di sinistro, la pattuglia impegnata nei rilievi introdurrà il veicolo in depositaria a disposizione dell'avente diritto (qualora lo stesso veicolo non possa essere ritirato da altri né lasciato sul luogo del sinistro e a condizione che, per le modalità dell'incidente, non debba essere sottoposto a sequestro penale o ad altra sanzione amministrativa accessoria): l'introduzione in depositaria avverrà a spese dell'avente diritto secondo quanto indicato nella procedura [ODS-PG-CO-DEP-001-01](#), cui si rinvia. In particolare, si ricorda che, al fine di evitare che il personale della Depositaria restituisca il veicolo al conducente ancora in stato di ebbrezza, dovrà essere compilato, oltre al "Verbale di affidamento al carrista", anche il "Modulo di introduzione veicolo in depositaria con richiesta di atti e dati" (Allegato A28 della procedura [ODS-PG-CO-DEP-001-01](#)), nel quale dovrà essere barrata la casella relativa alla violazione dell'art.186-187 C.d.S. e, nello spazio sottostante, dovranno essere specificate le generalità del conducente al momento del sinistro e dovrà essere richiesto che la pattuglia, chiamata per la restituzione del veicolo, identifichi la persona che si presenterà a ritirarlo, ne verifichi la patente e ne accerti, se del caso, l'idoneità alla guida, annotando tutto ciò nella parte sottostante del modulo A28. Se chi chiede la restituzione è la stessa persona indicata come conducente nell'Allegato A28, la pattuglia intervenuta in depositaria per la restituzione, opererà nel modo seguente:

- A) se a carico del richiedente è già **stata accertata la violazione dell'art. 186 (o 187) ed è stata ritirata la patente**, non si restituirà il veicolo, in quanto soggetto a sequestro ai sensi dell'art.354 C.P.P. se è stata accertata guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art.186 c.2 lett.c) e il veicolo è di proprietà del trasgressore; in caso diverso (violazioni art.186 c.2 lett.a) o b) ovvero se il veicolo non è di proprietà del trasgressore, il veicolo sarà restituito con le cautele di cui sopra.
- B) se, tramite C.O., la pattuglia verifica che a carico del richiedente è **stata accertata la commissione del reato** di cui all'art. 186 (o 187), ma **non è stato possibile ritirare la patente** (ad esempio perché la persona è stata dimessa dall'ospedale prima dell'arrivo della pattuglia impegnata nei rilievi del sinistro, o semplicemente perché il documento non è stato esibito al momento dell'accertamento del reato)

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

- a) se si è ancora nell'immediatezza (indicativamente 24 ore dalla commissione del fatto), la pattuglia, provvederà, ai sensi dell'art. 186 (o del 187) e con le consuete modalità, al ritiro del documento esibito e prenderà contatti con l'altra pattuglia operante, ai fini della trasmissione della patente in Prefettura nel rispetto dei termini previsti;
- b) se non ricorre l'immediatezza, la patente esibita al momento della richiesta di restituzione del veicolo non potrà essere ritirata, in quanto sarà il Prefetto a disporre la consegna del documento da parte del titolare. Il veicolo non potrà essere comunque restituito se sottoposto a sequestro penale per violazione dell'art.186 c.2 lett.c).

2) Reato già accertato

Innanzitutto si deve ricordare che ai sensi dell'art. 213 c. 2 sexies CdS, qualora il reato in oggetto sia stato compiuto guidando un ciclomotore o un motoveicolo, tali veicoli devono essere sottoposti anche a sequestro, secondo le modalità descritte alla procedura [ODS-PG-CO-DEP-001-01](#).

Alla luce delle modifiche all'art.186 c.2 e 2 quinquies intervenute ad opera del D.L.92/2008, nei riguardi del veicolo è possibile trovarsi nei seguenti casi:

- 1) il veicolo è di proprietà del trasgressore: in questo caso si opererà il sequestro penale ai sensi dell'art.354 C.P.P. ai fini della confisca, secondo quanto indicato nella Procedura [ODS-PG-CO-PGG-000-03](#) Manuale di Polizia Giudiziaria.
- 2) Il veicolo è di proprietà estranea al reato (diversa dal trasgressore): in questo non si sottoporrà il veicolo a sequestro.

Ai sensi del comma 2 quinquies il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie della custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

In tutti i casi in cui sia possibile affidare il veicolo ed esso venga affidato a persona presente o chiamata dal conducente, si dovrà verificare che la stessa sia in possesso della patente prevista per la guida del veicolo e che sia idonea per condizioni psicofisiche: in presenza di sintomi di alterazione, anche tale persona potrà essere sottoposta agli accertamenti preliminari e/o con etilometro; se si rifiuta, non potranno esserle applicate le sanzioni per il rifiuto, ma non potrà esserle affidata la guida del veicolo, in quanto non se ne è accertata l'idoneità.

Per l'affidamento non è necessaria la redazione del relativo verbale, ma si dovranno indicare le generalità di tale persona ed i dati della patente nell'annotazione della NDR.

4.1.3.8 Violazioni notturne

Ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 117/2007, come modificato dalla citata legge di conversione, è prevista una sanzione aggiuntiva di euro 200,00 se le violazioni degli art. 186 e 187 (nonché degli art. 141 e 142 c. 8 e 9) sono commesse dopo le ore 20 e prima delle ore 7. Per poter applicare tale sanzione è necessaria l'emanazione di apposito regolamento che avrebbe dovuto avvenire entro 3 mesi dall'entrata in vigore della L.160/2007 ma tale termine è stato completamente disatteso: quando sarà possibile applicare la sanzione sarà adeguatamente comunicato.

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

4.1.3.9 Obblighi per i titolari di locali

Per completezza espositiva è opportuno dar conto anche dell'art. 6 c. 2 del citato D.L. 117/2007, come modificato dalla legge di conversione, ai sensi del quale "Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita dal locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo."

Per tutte le violazioni è prevista la sanzione della chiusura del locale da 7 a 30 giorni. Tuttavia, mentre è già vigente l'obbligo di interrompere la somministrazione dopo le 2 della notte e di assicurare la possibilità di effettuare volontariamente la rilevazione del tasso alcolemico, per sanzionare la mancata esposizione della tabella dovremo attendere l'emanazione di un decreto del Ministero della Salute che individui un modello uniforme della stessa.

Nel caso di accertamento delle suddette violazioni, si dispone sia redatta segnalazione circostanziata indirizzata alla Direzione Sviluppo Economico, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

In materia vedi comunque la procedura ORARI VARIE ATTIVITÀ E ORARI RELATIVI AGLI ALCOOLICI E BEVANDE IN VETRO - ODS-PG-CO-ANN-000-03.

4.1.4 Concorso con la violazione dell'art. 15 della L.125/2001

L'art. 15 della L. 30/03/2001 n. 125 al c. 1 vieta l'assunzione o la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche nelle **attività lavorative** che comportano elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi. L'individuazione di tali attività lavorative è avvenuta con un Provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006 n. 2540: tra queste è compresa la **guida di veicoli stradali** per i quali è richiesto il possesso della **patente di guida categoria B,C,D,E** nonché di quelli per i quali è richiesto il **certificato di abilitazione professionale** (come taxi o NCC), ovvero il **certificato di formazione professionale** per la guida di veicoli che **trasportano merci pericolose**.

Pertanto, in caso di guida in stato di ebbrezza nell'esercizio di tali attività lavorative, con la violazione dell'art. 186 concorre la violazione della L. 125/2001 che sarà accertata con verbale "L" nel quale saranno indicati:

- ⇒ come norma violata, l'art. 15 c. 1 e 4 della L. 30/03/2001 n. 125 in rel. Prov. Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006 n. 2540
- ⇒ come somma per il pagamento in misura ridotta, Euro 860,67
- ⇒ come modalità di pagamento, il Concessionario Riscossione tributi c/o sportello bancario a mezzo Modello 23F
- ⇒ come autorità competente a ricevere il ricorso, il Prefetto.

4.1.5 Modalità di accertamento previste dall'art. 186

4.1.5.1 Gli accertamenti qualitativi preliminari

In base al c. 3 dell'art 186, come modificato dal D.L. 151/2003, convertito con modifiche nella L. 214/2003, gli organi di polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad **accertamenti qualitativi** non invasivi o a **prove**, anche attraverso apparecchi portatili, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica.

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

La norma ha lo scopo di fornire strumenti di screening veloci per incrementare il numero di persone controllate, consentendo agli organi di polizia di richiedere a tutti i conducenti fermati di sottoporsi a questo tipo di accertamenti preliminari, anche se non manifestano sintomi tipici dell'abuso di alcool: i conducenti sono obbligati a sottoporsi all'accertamento preliminare, pena la sanzione di cui all'art. 186 c.7. per il rifiuto (si veda il [paragrafo 4.1.3.5](#)). Questi accertamenti possono essere effettuati solo nel luogo in cui il conducente viene fermato, non essendo consentito, a tal fine, l'accompagnamento in ufficio o comando di polizia. Deve comunque essere rispettata la riservatezza, aspetto che deve essere valutato in relazione alle circostanze concrete dell'accertamento: diciamo che all'atto delle operazioni si dovrà evitare quanto meno di esporre la persona sottoposta al test alla facile visione di terzi.

Si tratta di controlli di primo livello, **il cui esito positivo non ha alcun valore di prova legale dello stato di ebbrezza o di alterazione, ma consente solo di sottoporre il conducente alla prova con etilometro**.

Per tali strumenti non è richiesta omologazione.

Il Corpo si è dotato, al riguardo, di apparecchi portatili marca Alco-control modello CA 3000 e AlcoQuant modello 6020, che sono assegnati a singoli reparti. Le istruzioni per il relativo utilizzo sono inserite rispettivamente negli allegati A12 e A13 della presente procedura

L'accertamento qualitativo con tali apparecchi dovrà essere effettuato **a carico dei conducenti in ogni caso di sinistro**: se l'esito di tali accertamenti preliminari è positivo, il conducente verrà accompagnato, a bordo di veicolo di servizio, presso i locali di Palazzo Guadagni per essere sottoposto all'accertamento con etilometro; se invece il conducente è stato portato in ospedale per le necessarie cure mediche, si seguiranno le indicazioni descritte nel [paragrafo 4.1.5.4](#).

Il controllo sarà annotato nel relativo registro in dotazione ai singoli reparti.

ATTI DA COMPILARE Annotare il controllo sul registro; in caso di esito positivo darne atto nell'allegato A1. In caso di rifiuto, si rinvia a quanto indicato [nel paragrafo 4.1.3.5](#), nelle parti attinenti.

4.1.5.2 Etilometro

Come abbiamo detto nel paragrafo introduttivo sugli effetti dell'alcool, esiste un rapporto tra la quantità di alcool nell'espriato e la quantità di alcool nel sangue. Tale rapporto orientativamente risulta pari a 2300:1 (1mg/l di alcool presente nell'espriato è uguale a 2,3 g/l di alcool nel sangue). L'etilometro è un apparecchio che misura la quantità di alcool nell'aria espirata e la rapporta a quella presente nel sangue: i risultati, indicati nel display e stampati su appositi scontrini, certificano a fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue (g/l).

Gli organi di polizia possono procedere agli accertamenti con etilometro (c. 4 art. 186):

- 1) **in caso di esito positivo degli accertamenti qualitativi preliminari**, di cui al precedente paragrafo,
- 2) **in ogni caso di incidente**, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso (se il conducente è stato trasportato in ospedale per cure mediche vedi [paragrafo 4.1.5.4](#)),
- 3) quando abbiano altrimenti **motivo di ritenere** che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool (ad esempio presenza dei sintomi tipici).

Quindi non è possibile un controllo a campione attraverso l'utilizzo dell'etilometro che, come diremo, configura un'attività di accertamento urgente sulla persona: tale attività di

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

screening può invece essere legittimamente svolta attraverso gli accertamenti preliminari di cui al precedente paragrafo.

Anche in caso di incidente, indipendentemente dalle conseguenze subite dai conducenti coinvolti, l'art 186 comma 4 consente di procedere all'accertamento quantitativo con etilometro del tasso alcolemico, a prescindere dal manifestarsi dei sintomi tipici dell'ebbrezza. Opportunamente però il Ministero dell'Interno, con la citata circolare del 29/12/2005, ha precisato che:

- si tratta di una facoltà e non di un obbligo perché in tali circostanze si deve tenere conto, oltre che delle condizioni fisiche dei coinvolti, anche delle esigenze dell'espletamento degli atti di rilievo del sinistro e di ripristino delle normali condizioni di circolazione;
- non è preclusa la facoltà di effettuare un accertamento qualitativo preliminare con i dispositivi indicati nel paragrafo precedente.

Aderendo a tali indicazioni ministeriali, pertanto, come abbiamo già detto, in caso di sinistro stradale si procederà prima agli accertamenti preliminari e, in caso di esito positivo di questi, all'accertamento con etilometro (salvo casi eccezionali, in cui non sia possibile effettuare il pretest).

In tutte le ipotesi indicate nel comma 4, gli organi di polizia stradale hanno facoltà di eseguire l'accertamento con la strumentazione etilometrica, anche accompagnando il soggetto presso il più vicino ufficio, qualora lo strumento non sia direttamente e immediatamente disponibile sul luogo.

A scanso di equivoci, la norma non consente in nessun caso l'accompagnamento coattivo presso gli uffici della persona che rifiuti di sottoporsi alla prova con etilometro. Tuttavia, un simile rifiuto configura la violazione penale di cui al c.7.

L'accompagnamento in sé, nel momento in cui è accettato dal conducente, non richiede l'espletamento di particolari formalità; l'attivazione di alcune garanzie difensive è invece necessaria all'atto dell'espletamento della prova etilometrica.

L'accertamento con etilometro deve intendersi come **accertamento urgente e indifferibile, ai sensi dell'art 354 c.p.p.**, pertanto:

- ai sensi dell'art 356 c.p.p., il difensore ha diritto di assistere all'atto, senza preventivo avviso e senza che ciò causi ritardo nell'accertamento;
- ai sensi dell'art 366 c.p.p., gli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere sono soggetti a deposito, presso la segreteria del pubblico ministero, entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto;
- ai sensi **del combinato disposto dell'art. 220 CDS e dell'art. 347 c. 2 bis c.p.p.**, essendo stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore, la comunicazione della **notizia di reato deve essere trasmessa al più tardi entro 48 ore** dal compimento dell'atto: **pertanto anche se per il deposito del verbale di accertamenti urgenti e della relativa documentazione è previsto il termine di tre giorni, si inoltrerà tutto nel ridotto termine di 48 ore, assieme alla NDR.**

Pertanto, ovunque si esegua la prova etilometrica (in ufficio dopo accompagnamento o direttamente sul luogo del controllo) è necessario avvisare preventivamente l'interessato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia durante il test, senza tuttavia l'obbligo di attendere l'arrivo del legale; si potrà attendere il suo arrivo se ciò dovesse avvenire in tempi molto brevi (per ovvi motivi la prova deve essere eseguita "nell'immediatezza", dato che il trascorrere del tempo determina la graduale riduzione del tasso alcolico). Di ciò si darà atto nel verbale di accertamenti e rilievi urgenti di cui all'allegato A1.

Nel caso l'interessato non sia in grado di comprendere l'avviso, se ne darà atto nel verbale suddetto, descrivendo i sintomi e lo stato del soggetto al momento.

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

Si rammenta che ai sensi dell'art 379 comma 2° del regolamento del C.d.S. il test con etilometro consiste in due distinte prove di espirazione, da eseguirsi a distanza di 5 minuti l'una dall'altra. Le stampe degli esiti delle due prove (scontrini) saranno applicate sul modulo in allegato A2, parte integrante del verbale di accertamenti e rilievi urgenti A1. Di tali allegati non dovrà essere consegnata copia all'interessato.

Anche nel caso in cui il reato sia accertato con etilometro, sia nel verbale di accertamenti urgenti di cui all'Allegato A1, sia nella NDR, si descriverà dettagliatamente l'eventuale sintomatologia dello stato di ebbrezza (per cui si rinvia al prossimo paragrafo).

Se l'esito dell'accertamento è negativo, il verbale di accertamenti e rilievi urgenti (allegato A1) deve essere inviato all'Ufficio Trasparenza.

Se l'esito della prima prova è negativo, la seconda prova risulta superflua o comunque non idonea a provare il reato.

Se, dopo la prima prova con esito positivo, il conducente rifiuta di sottoporsi alla seconda, il reato non può dirsi provato e il conducente incorre nella violazione penale del comma 7, per essersi rifiutato di sottoporsi al test completo.

Se il test fornisce esito negativo, ma sono presenti sintomi che evidenziano lo stato di alterazione psicofisica, si dovrà indagare sulla causa di tale stato e, se necessario, si procederà ai sensi dell'art.187, per verificare se l'alterazione dipenda dall'assunzione di sostanze stupefacenti, i cui effetti sono simili a quelli dell'alcool, ma la cui presenza nel sangue non è rilevata dall'etilometro.

Non può parlarsi di rifiuto in caso di impossibilità di eseguire l'accertamento con etilometro: tuttavia, quando la prova non può essere eseguita per pretestuose difficoltà della persona che vi è sottoposta, che ad esempio fa finta di soffiare o si interrompe volontariamente, si configura un rifiuto indiretto e tali comportamenti dovranno essere descritti nel verbale di accertamento della violazione dell'art.186 c.7.

Per quanto attiene alla gestione del veicolo condotto dalla persona sottoposta all'accertamento, si rinvia al [paragrafo 4.1.3.7](#).

Ai fini dell'espletamento degli accertamenti quantitativi per la determinazione della guida in stato di ebbrezza, il Corpo si è dotato di apparecchi portatili etilometrici marca Drager modelli 7110 MKIII e 7110, omologati per gli accertamenti con valore probatorio, che si trovano di norma nei locali della Centrale Operativa; qualora questi siano spostati per interventi programmati in altre località, l'avvenuto spostamento dovrà essere autorizzato dall'Ispettore responsabile della C.O.

Per le modalità di utilizzo e le verifiche cui lo strumento deve essere sottoposto si rinvia all'allegato A14.

ATTI DA COMPILARE

⇒ annotare il controllo su registro;

⇒ **allegato A1** verbale degli accertamenti e rilievi urgenti in cui indicare:

- i sintomi presentati dal soggetto, descritti nel paragrafo seguente;
- l'esito positivo dell'eventuale test preliminare, ai sensi del c. 3 dell'art 186, qualora la decisione di sottoporre il soggetto ad alcol test dipenda dall'esperimento di tale prova;
- l'esito positivo degli accertamenti con etilometro ;
- l'eventuale presenza nell'auto di bottiglie, lattine, ecc., già usate e riconducibili alla condotta oggetto di accertamento;
- che la persona è stata avvisata della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza causare ritardo nell'accertamento (nel caso non sia in grado di comprendere l'avviso, se ne darà atto nel verbale, descrivendo i sintomi e lo stato del soggetto);

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

- gli eventuali motivi per i quali, a fronte degli evidenti sintomi, l'accertamento non possa essere effettuato (ad esempio incapacità a soffiare nel tubo dello strumento);
 - l'avviso che, in caso di rifiuto, si procederà a carico dello stesso ai sensi dell'art 186 c. 7;
- ⇒ gli scontrini con le risultanze delle due prove del test dovranno essere allegati al suddetto verbale di accertamenti e rilievi urgenti A1, mediante il modello di supporto cartaceo in **Allegato A2**, parte integrante del primo verbale; il tutto deve essere a sua volta allegato alla NDR, redatta ai sensi dell'art 186 c. 2 e 2 bis;
- ⇒ **di tali allegati (A1 e A2) non dovrà essere consegnata copia all'interessato;**
- ⇒ **se l'esito della prova è negativo o incompleto:** in presenza di sintomi approfondire ed eventualmente procedere ai sensi del 187 o, in caso di esito incompleto della prova con etilometro, con accertamento sintomatico; per ulteriori indicazioni al riguardo, si veda il prossimo paragrafo. Altrimenti inviare A1 (e A2) all' Ufficio Trasparenza.
- ⇒ **esito positivo:** è accertato il reato di cui all'art. 186 e dovranno essere compilati gli atti indicati nel [paragrafo 4.1.3.1](#), adattati al tipo di accertamento;
- ⇒ **in caso di rifiuto** dovranno essere predisposti gli atti indicati nel [paragrafo 4.1.3.5](#), nelle parti attinenti al caso in questione ;
- ⇒ **per quanto attiene al veicolo** si rinvia al [paragrafo 4.1.3.7](#), nelle parti attinenti al caso in oggetto.

4.1.5.3 L'accertamento sintomatico

Qualora sia **impossibile eseguire l'accertamento con etilometro** (per carenza strumentale o incapacità all'insufflazione) o venga opposto il **rifiuto** da parte del conducente (autonomamente sanzionato penalmente ai sensi del c. 7), lo stato di alterazione può essere accertato attraverso la descrizione degli indici sintomatici (c.d. accertamento sintomatico).

La sussistenza di indici sintomatici deve essere descritta anche in caso di accertamento con etilometro od in caso di accertamento medico.

A tal fine, gli elementi tipici più significativi, manifestati dal soggetto in stato di ebbrezza, possono consistere in:

- comportamento alla guida, caratterizzato da:
 - imprudenze varie,
 - andamento a zig-zag,
 - scarti laterali improvvisi e non giustificati,
 - uso dei dispositivi luminosi anche se non necessario;

- comportamento e condizioni personali del conducente che manifesta:
 - alito alcolico,
 - difficoltà di espressione verbale, linguaggio sconnesso, anche con parole senza senso
 - eccessiva loquacità,
 - tono di voce eccessivamente alto,
 - occhi lucidi,
 - atteggiamento di forte euforia,
 - difficoltà a coordinare i movimenti,
 - equilibrio precario, andature barcollante, tendenza ad allargare le gambe per migliorare la stabilità, ecc.,
 - stato confusionale.

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

In tale ipotesi si possono far eseguire al conducente alcuni semplici test comportamentali quali camminare su una linea retta, oppure toccarsi la punta del naso con l'indice della mano per evidenziare rispettivamente la scarsità di equilibrio ed il difetto di coordinazione motoria.

In mancanza dei risultati dell'etilometro i sintomi devono essere valutati con maggior attenzione, in quanto il legislatore non vieta indiscriminatamente a chi ha assunto sostanze alcoliche di porsi alla guida, ma prevede una soglia di assunzione oltre la quale scatta il divieto: il superamento di tale soglia può essere provato o mediante la misurazione del tasso alcolemico o con il ricorrere di sintomi oggettivi e significativi.

ATTI DA COMPILARE

⇒ se con accertamento sintomatico è accertato il reato di cui all'art. 186 si redigeranno i relativi atti indicati nel [paragrafo 4.1.3.1](#), adattati al tipo di accertamento (in particolare si ricorda che la NDR dovrà essere trasmessa entro 48 ore ma sulla cartellina non dovrà essere apposta la scritta "CONTIENE ATTI SOGGETTI A DEPOSITO").

4.1.5.4 Accertamenti presso la struttura sanitaria con conducente sottoposto a cure mediche.

Al c. 5 dell'art 186 è presa in esame l'ipotesi del conducente coinvolto in incidente stradale e già sottoposto alle cure mediche: in questo caso particolare è stato previsto che, su richiesta degli organi di polizia stradale, la struttura sanitaria interessata effettui l'accertamento del tasso alcolemico, rilasciando all'organo procedente la relativa certificazione, estesa anche alla prognosi delle lesioni accertate, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

La richiesta, da effettuarsi utilizzando l'allegato A3, è finalizzata ad ottenere un accertamento medico che certifichi lo stato di ebbrezza alcolica, essenzialmente attraverso metodologie cliniche ed analitiche in uso presso la struttura sanitaria o attraverso l'esame di liquidi biologici, ovvero, previo consenso dell'interessato, mediante prelievo del sangue.

Sul punto la circolare citata del Ministero dell'Interno precisa che le procedure di accertamento sanitario sono svolte secondo le linee guida predisposte dal Ministero della Salute insieme ai Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e Trasporti.

Secondo la stessa circolare anche gli esami clinici effettuati presso le strutture sanitarie rientrerebbero tra gli atti di PG urgenti e indifferibili di cui all'art. 354 c. 3 c.p.p.

In caso di esito positivo, alla NDR, in cui si dovrà dare atto di eventuali sintomi manifesti, dovrà essere allegata la richiesta di cui all'allegato A3 e la certificazione medica.

La notizia di reato deve essere inoltrata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 220 CDS e dell'art 347 c.p.p. entro 48 ore, essendo stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore: pertanto anche se per il deposito della richiesta di cui all'allegato A3 e della relativa certificazione è previsto il termine di tre giorni si inoltrerà tutto, ove possibile, nel ridotto termine di 48 ore assieme alla NDR.

In caso di esito negativo, il citato allegato A3 e la documentazione sanitaria saranno inviati all'Ufficio Incidenti Stradali

A seguito della richiesta, il personale sanitario incaricato è nominato ausiliario di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 348 c.p.p. e non può pertanto rifiutarsi di effettuare gli accertamenti

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

richiesti; tuttavia, in caso di rifiuto, dovrà essere evitato ogni contrasto col personale sanitario, limitandosi a prendere nota delle generalità del medico interpellato e del suo rifiuto e:

- se le modalità dell'incidente o altre circostanze (ad esempio testimonianze di persone presenti al fatto) o le condizioni del conducente siano tali da far ragionevolmente presumere lo stato di ebbrezza, redigere NDR, precisando tali circostanze ed annotando il rifiuto del medico a rilasciare il referto; alla NDR dovrà essere allegata comunque la richiesta di cui all'allegato A3;
- se il coinvolto sottoposto a cure mediche viene immediatamente dimesso, qualora sia concretamente possibile, si potrà condurre l'interessato al comando per sottoporlo ad accertamento con etilometro;
- se né dalla dinamica del sinistro, né da altre circostanze si possono desumere indizi dello stato di ebbrezza, né si riesce ad avere un contatto diretto con l'interessato, non si dovrà redigere NDR: se del caso sarà il personale sanitario a procedere alla denuncia;
- qualora il rifiuto del medico risulti del tutto ingiustificato si rileverà a suo carico il reato di omissione di atti d'ufficio di cui all'art 328 c.p.

Preme evidenziare che questo Comando ha preso contatti con le diverse strutture sanitarie operanti nel territorio comunale concordando il rilascio delle certificazioni mediche, in linea di massima, entro tre ore dalla richiesta.

Il rifiuto da parte del conducente di sottoporsi agli accertamenti presso la struttura sanitaria, come pure il rifiuto opposto dallo stesso conducente al sanitario procedente, integra la violazione penale di cui all'art. 186 c.7. e, qualora sia possibile redigere NDR in base ad accertamento sintomatico, si allegherà la richiesta di cui all'Allegato A3 e la documentazione del rifiuto. A quest'ultimo riguardo, infatti, la circolare ministeriale spiega che, se il rifiuto è manifestato direttamente al sanitario incaricato, è compito del sanitario stesso documentare il rifiuto. Qualora, a seguito di espressa richiesta, il sanitario non provveda o si rifiuti di provvedere in tal senso, come abbiamo già anticipato, si procederà ad assumere da quest'ultimo sommarie informazioni, in qualità di persona informata sui fatti, ai sensi dell'art 351 c. 1 c.p.p., utilizzando l'apposito modello della procedura [ODS-PG-PGG-000-05](#) "Modulistica per l'attività di polizia giudiziaria".

Nel caso il rifiuto venga espresso dal conducente al sanitario in presenza degli operatori, questi ne daranno direttamente atto nella NDR senza ulteriori formalità, citando il sanitario come persona informata sui fatti.

Un'ultima e importante precisazione è necessaria in merito alle condizioni del ferito: la circolare del Ministero dell'Interno del 29/12/2005, prendendo in esame le ipotesi di rifiuto del conducente, si riferisce chiaramente a persona che, seppur ferita, è in grado di manifestare validamente la sua volontà; niente dice in merito a coloro che, per effetto delle lesioni subite, si trovano in condizioni psico-fisiche tali da non poter esprimere la loro volontà in un senso o nell'altro.

Si ritiene pertanto che, in queste circostanze, non sia possibile procedere per il rifiuto, ma si possa validamente avvalersi delle certificazioni e dei risultati delle analisi mediche eventualmente già in essere.

Al riguardo si ricorda, infatti, che le certificazioni ed i risultati delle analisi mediche presenti presso le strutture sanitarie e non dovute a specifiche richieste del personale operante, comprese quelle formate a seguito del ricovero di soggetti in stato di ebbrezza o semplicemente a causa di sinistro stradale, non sono atti riconducibili ad accertamenti urgenti, ma costituiscono documentazione già esistente nel fascicolo sanitario e, pertanto, possono essere acquisite come mezzo di prova.

Si precisa inoltre che:

- questa documentazione entra di diritto nel fascicolo dibattimentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p.;

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

- tale documentazione è soggetta al dovere di esibizione ex art. 256 c.p.p. e quindi può essere richiesta alla struttura sanitaria dalla P.G. operante. **Nel caso di rifiuto da parte della struttura sanitaria, ove sussistano evidenti sintomi dello stato di ebbrezza, nella NDR redatta per accertamento sintomatico** sarà formulata al Pubblico Ministero la richiesta di emissione di specifico Decreto di esibizione;
- l'attività di accertamento relativa alle violazioni penali è esclusa dal campo di applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. L.vo 196/03 tutela della privacy) perciò tale motivazione non può essere addotta per impedire l'acquisizione di questo tipo di documentazione;
- in dibattimento il personale dovrà chiarire, se necessario, che tali documentazioni sono state acquisite in quanto documenti presenti nella struttura sanitaria e non formate a seguito di specifica richiesta della P.G. operante.

Nel caso in cui si sia di fronte ad un rifiuto del conducente o ad un'impossibilità di procedere alle analisi ma, **sussistendo evidenti sintomi di ebbrezza**, l'ospedale dia notizia di altri campioni prelevati per finalità terapeutiche, si segnalerà il fatto nella NDR al pubblico ministero, **redatta in base ad accertamento sintomatico**, al fine dell'eventuale emissione di un provvedimento che disponga le analisi del caso.

ATTI DA COMPILARE

- ⇒ richiedere alla struttura sanitaria di eseguire gli accertamenti previsti dall'art. 186 c. 4, mediante il modulo di richiesta, **allegato A3**;
- ⇒ **in caso di esito negativo**: Inviare A3 all' Ufficio Incidenti stradali con rapporto sinistro.
- ⇒ **Esito positivo**: è accertato in reato di cui all'art. 186 e dovranno essere compilati gli atti indicati nel **paragrafo 4.1.3.1**, adattati al tipo di accertamento;
- ⇒ **In caso di rifiuto** dovranno essere predisposti gli atti indicati nel **paragrafo 4.1.3.5**, nelle parti attinenti al caso in questione ;
- ⇒ **Per quanto attiene al veicolo** si rinvia al **paragrafo 4.1.3.7**, nelle parti attinenti al caso in oggetto.

4.2 ART. 187 C.d.S. – GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI STUPEFACENTI

L'art. 187 vieta di guidare in stato di alterazione psico-fisica a seguito dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e punisce penalmente chiunque effettui attività di guida in tale stato.

4.2.1 Gli effetti sulla guida dell'uso di sostanze stupefacenti

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art.187, è importante individuare gli effetti prodotti dall'assunzione di sostanze stupefacenti sul comportamento alla guida, così da disporre di un quadro di comportamenti o manifestazioni sintomatiche indicative dello stato di alterazione conseguente all'assunzione di tali sostanze.

Intanto, occorre specificare che è considerata stupefacente o psicotropa qualsiasi sostanza, di origine naturale, sintetica o semisintetica, che, introdotta nell'organismo, svolge un'azione di alterazione delle condizioni psichiche del soggetto, producendo effetti di intontimento, di eccitazione o di allucinazione e che inducono ad assuefazione, a dipendenza e a disturbi da astinenza.

In estrema sintesi, gli effetti rilevanti sull'attività di guida, capaci cioè di modificare lo stato psico-fisico del conducente, influenzando in modo determinante sullo stato di coscienza e sui

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

livelli di attenzione e di reazione necessari durante la conduzione di un veicolo, possono essere ricondotti ad azioni eccitanti, depressive e di distorsione della percezione.

Il soggetto che si presenta in stato alterato, oltre a sonnolenza e repentini cambiamenti d'umore, presenta, in associazione alle sostanze che li determinano, i seguenti e più significativi sintomi:

- **canapa indiana e derivati** – stato sognante con alterazione della coscienza, alterazione delle percezioni sensoriali, stati di benessere puerili associati a risate incontrollate e immotivate, allucinazioni e psicosi in caso di assunzioni massicce;
- **cocaina e derivati** – loquacità ed accresciuta comunicabilità sociale, eccitazione mentale e particolare lucidità, sensazione di eccessiva sicurezza e sottovalutazione dei pericoli, movimenti frenetici; cessato l'effetto la persona cade in stato di profonda depressione con pessimismo ed irritabilità;
- **eroina ed altri derivati da oppio, nonché anfetamine e derivati sintetici** - ad un iniziale senso di euforia, che si rivela con eccitazione, loquacità, senso di sicurezza, subentrano depressione nausea, vomito, aumento battito cardiaco, tremore agli arti;
- **allucinogeni** - forte distorsione della realtà con veri e propri stati di allucinazione, delirio e modificazione delle percezioni e delle emozioni, visioni;

4.2.2 Definizione del reato di cui all'art. 187

Perché si configuri il reato in oggetto non è sufficiente l'esito positivo dell'esame clinico che attesti l'assunzione di un certo quantitativo di sostanza vietata, ma è necessario anche che da tale assunzione sia derivato uno stato di alterazione ed infatti l'art. 187 c. 3 prevede che gli accertamenti medici consistano non solo nel prelievo di campioni di liquidi biologici ma anche nella visita medica che, appunto, ha la funzione di attestare tale alterazione. In altre parole, mentre per il reato di cui all'art. 186 il legislatore fissa una soglia (0,5 g/l), superata la quale il reato può dirsi accertato anche in mancanza di sintomi di alterazione, la stessa presunzione non è stata inserita nell'art. 187 e pertanto l'alterazione deve essere verificata ogni volta. E' sufficiente invece la mera assunzione di sostanze vietate perché ricorra la violazione del D.P.R. 309/1990 (T.U sugli stupefacenti) che quindi può o meno concorrere con la violazione dell'art. 187 CDS.

Anche il reato di cui all'art. 187, come quello descritto nell'art. 186, si configura solo alla guida di un veicolo: lo stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di un pedone o di colui che conduce un animale da soma o da sella non configura pertanto il reato in oggetto, ma determina solo la violazione del citato T.U sugli stupefacenti (art. 75 a carico della persona che ha fatto uso della sostanza vietata, in quanto tale assunzione è indice della detenzione ad uso personale, e art. 73, in genere, a carico di ignoti).

Come gli altri articoli del CDS, l'art. 187 trova applicazione solo sulla strada, come definita dall'art. 2 dello stesso codice.

4.2.3 Art. 187: novità introdotte dal D.L.117/2007 convertito con modifiche in L. 160/2007 e dal D.L.23/05/2008 n.92.

Il citato D.L. n 117 del 03/08/2007, convertito con modifiche in L. 160/2007 ha:

- modificato i commi 1 e 8;
- introdotto i commi 1 bis, 1 ter e 5 bis
- abrogato il c. 7

Sono rimasti invariati i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Il quadro sanzionatorio è stato ulteriormente inasprito dal D.L. 23/05/2008 n.92, Misure urgenti in materia di sicurezza, in vigore dal 27/05/2008.

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

4.2.3.1 Inasprimento delle sanzioni

Prima delle modifiche apportate dal D.L. 117/2007, l'art. 187 c. 7 rinviava all'art. 186 c. 2 per le sanzioni e per le disposizioni relative al veicolo. Nella nuova formulazione le sanzioni sono state introdotte nel comma 1 dell'art. 187 ed esse sono state ultimamente aggravate dal D.L.92/2008 che prevede l'ammenda da euro 1500,00 a euro 6000,00 e l'arresto da tre mesi ad un anno. E' prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno, o la revoca della stessa se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli (ivi compresi quelli costituiti da autoveicolo e caravan). La revoca della patente è prevista anche in caso di recidiva nel corso del biennio.

E' stata eliminata, in sede di conversione, la pena alternativa dello svolgimento di attività sociale gratuita, originariamente prevista, su richiesta dell'imputato, dal D.L. 117/2007.

Non essendo stata modificata la tabella dei punti di cui all' art. 126 bis, non è più possibile la decurtazione per il reato in oggetto, in quanto la stessa è riferita ai commi 7 (abrogato) e 8 dell'art. 187 e non al c. 1.

ATTI DA COMPILARE

⇒ Se è **accertato il reato di cui all'art. 187** si deve procedere a redigere:

1) verbale di identificazione ed elezione di domicilio;

2) ulteriori atti del caso, quali, sommarie informazioni e spontanee dichiarazioni, modello UP-GAIP ecc;

3) se il reato è commesso con veicolo per cui è richiesta la patente si procede al ritiro della stessa compilando e consegnando copia del Verbale ritiro immediato patente, allegato A11 PG-CO-SAN-000-01 (la patente deve essere inoltrata in Prefettura entro 10 giorni, unitamente agli atti del caso); se la patente non può essere ritirata perché non ostensibile, l'Ufficio atti di PG informerà, senza indugio, la Prefettura;

4) se il reato è commesso con ciclomotore (oltre ad applicare gli atti seguenti, si applicherà anche il sequestro ai sensi dell'art.213 c.2 sexies C.d.S. ai sensi di quanto previsto dalla Procedura ODS-PG-CO-DEP-001-01) o velocipede e sorge il fondato sospetto che il conducente, titolare di patente o patentino, non sia più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti si potrà inoltrare una segnalazione al Prefetto, affinché possa essere ordinato al conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione;

5) per quanto riguarda il veicolo, per espresso rinvio dell'art.187 c.1 ultimo periodo (così come introdotto dal D.L.92/2008) all'art.186 c.2 lett.c) nonché all'art.186 c.2 quinquies, si opererà come segue:

a) **se il veicolo è di proprietà del trasgressore: sequestro penale ai sensi dell'art.354 C.P.P.**, con compilazione di VERBALE DI SEQUESTRO PENALE A38-PG-CO-PGG-000-05; il veicolo sequestrato penalmente può essere affidato in custodia al trasgressore (ovviamente qualora sia in grado di assumere la custodia ai sensi degli artt.120 e 259 C.P.P.).

b) **se il veicolo è di proprietà di persona estranea al reato, cioè di persona diversa dal trasgressore:** l'agente accertatore **non** applicherà il sequestro. Ai sensi del sopra richiamato art.186 **comma 2 quinquies**, qualora il veicolo non sia sottoposto a sequestro e non possa essere guidato da persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie della custodia cioè senza l'adozione di particolari formalità né attribuzione di oneri di custodia diversi dal normale contratto di deposito. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

6) **NDR** in cui dare atto, ove esistenti, di: sintomi tipici; esito positivo test preliminare (quando possibile); motivi che hanno indotto a richiedere l'accertamento medico e l'esito dello stesso; presenza di siringhe od attrezzature atte alla preparazione delle dosi (acido citrico o limoni, cucchiari, lacci emostatici, boccette di soluzione fisiologica ecc.), eventuali palesi tracce di buchi vecchi o recenti, dovuti a presumibili iniezioni ecc.; avvertimento delle sanzioni previste per il rifiuto; eventuale motivo che a fronte di evidenti sintomi impedisce l'accertamento. Si dovrà inoltre dare atto se il conducente in stato di alterazione ha causato (almeno in parte) il sinistro. **Si sottolinea che è sempre fondamentale descrivere i sintomi dello stato di alterazione dovuto ad uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

7) Allegare alla NDR: A4, A5 (indicati nei prossimi paragrafi) e certificazione medica; Verbale ritiro immediato patente allegato A11 PG-CO-SAN000-01; altri atti compiuti (verbale di identificazione ed elezione di domicilio, sommarie informazioni o spontanee dichiarazioni ecc.) Ai sensi dell'art. 220 CDS e dell'art. 347 c. 2 bis c.p.p. **inoltrare la NDR entro 48 ore** (poiché, come vedremo, sono compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore). **Sulla cartellina indicare "CONTIENE ATTI SOGGETTI A DEPOSITO"** (quest'ultima indicazione non deve essere apposta ove, con le cautele ed i presupposti che vedremo, sia stato effettuato solo l'accertamento sintomatico).

4.2.3.2 Conducente in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti provoca incidente stradale

Il c. 1 bis dispone il raddoppio delle pene ed il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni disposto dal giudice (salvo che quest'ultimo appartenga a persona estranea al reato) se il conducente, in stato di alterazione, ha **provocato un sinistro stradale** (anche solo danni). Anche per questa ipotesi di reato non è prevista la decurtazione dei punti della patente. Le ulteriori disposizioni al riguardo sono comuni a quelle già indicate in relazione all'art. 186 e quindi si rinvia a quanto detto al [paragrafo 4.1.3.2.](#) (il richiamo ivi effettuato ai c. 2 e 2bis dell'art. 186 deve intendersi fatto ai c. 1 e 1 bis dell'art. 187)

ATTI DA COMPILARE

Si rinvia agli atti da compilare per l'accertamento del reato indicati nel [paragrafo precedente](#), compreso il sequestro penale del veicolo se esso è di proprietà del trasgressore.

Si segnala che parallelamente alle modifiche all'art. 186 e 187 C.d.S., il D.L. 92/2008 ha modificato gli articoli 589 e 590 C.P. introducendo in entrambi una pena più grave per chi ha commesso un omicidio colposo (589) ovvero lesioni gravi o gravissime (590) in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) C.d.S., ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Operativamente, essendo stata portata la pena della reclusione ad un massimo superiore a 5 anni in caso di omicidio colposo, ne deriva che in fase di accertamento del sinistro, si è in presenza di ipotesi di arresto **facoltativo** ai sensi dell'art. 381 C.P.P.

Ai sensi dell'art. 222 c.2 modificato dal D.L., in questo caso il giudice applicherà la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Le ipotesi di lesioni gravi e gravissime di cui all'art. 590 c.3° C.P. sono sottratte alla competenza del Giudice di Pace penale ai sensi della modifica operata dal D.L. all'art. 4 c.1 lett.a) del D.Lgs. 274/2000. Pertanto le notizie di reato seguono il rito ordinario.

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

4.2.3.3 Competenza del tribunale e patteggiamento

Nel c. 1 ter viene affermata la competenza del tribunale in composizione monocratica e, rinviando all'art. 186 c. 2 quater, viene chiarito che le sanzioni accessorie di cui ai commi 1 e 1bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

4.2.3.4 Ritiro temporaneo della patente in attesa di accertamento medico

Il c.5 bis introduce un potere di ritiro temporaneo della patente nei casi già indicati nel paragrafo [4.1.3.4](#), cui si rinvia.

4.2.3.5 Rifiuto - Considerazioni sull'accertamento sintomatico

Ai sensi del c. 8, che rinvia espressamente all'art.186 c.7, il rifiuto dell'accertamento di cui all'art.187 commi 2,3,4 è ora nuovamente sanzionato penalmente.

In particolare, come vedremo, incorre nella violazione del c. 8 chi rifiuta:

- di sottoporsi agli accertamenti qualitativi preliminari;
- di essere accompagnato presso le strutture sanitarie per l'esame tecnico finalizzato all'accertamento dello stato di alterazione;
- di sottoporsi ad accertamenti presso la struttura ospedaliera (compreso il rifiuto opposto al personale sanitario).

Dalle violazioni conseguono la sospensione della patente da sei mesi a due anni ed il fermo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Si ritiene, nel silenzio della norma di modifica, che questa sanzione accessoria sia applicabile dal giudice. Anche in questo caso la sanzione accessoria della sospensione della patente non si applica se la violazione è commessa con un veicolo (ad es. ciclomotore) per la cui guida non è richiesta la patente. Il Prefetto disporrà altresì sempre la revisione della patente. La patente è revocata quando lo stesso soggetto sia già stato condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato. L'agente accertatore applicherà il ritiro della patente ai sensi dell'art.223 C.d.S. Continua ad essere prevista la decurtazione di 10 punti della patente, dato che non è stato modificata la tabella allegata all'art.126 bis.

In passato dottrina, prassi e giurisprudenza avevano escluso la possibilità di accertamento sintomatico del reato di cui all'art. 187, mentre recentemente il Ministero dell'Interno con la richiamata circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 03/08/2007 ha precisato che l'illecito, adesso penale, del rifiuto può concorrere con il reato di guida in stato di alterazione sotto l'effetto di stupefacenti, "ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica" soprattutto "quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di accertamenti sanitari". Si sottolinea al riguardo che la complessità e la specificità dei sintomi prodotti dall'uso di queste sostanze rendono l'accertamento sintomatico particolarmente difficoltoso ed impongono particolari cautele ed il supporto di validi elementi quali il ritrovamento e sequestro di sostanza stupefacente, siringhe, lacci emostatici ecc.. che non siano da mettere in relazione con altri occupanti il veicolo: si rinvia la riguardo alla procedura [ODS-PG-CO-SIC-003-01](#).

I sintomi dello stato di alterazione in oggetto attengono:

- A) alla condotta di guida (per cui si rinvia a quanto indicato nel [paragrafo 4.1.5.3](#) per l'ebbrezza alcolica)
- B) al comportamento e allo stato personale del conducente (per cui si rinvia agli elementi descritti nel [paragrafo 4.2.1](#))

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

ATTI DA COMPILARE

⇒ se il conducente rifiuta di sottoporsi ai suddetti accertamenti, si redige si redige **Notizia di Reato ai sensi dell'art.187 c. 8 in rel.art.186 c.7.** Si procede quindi al ritiro della patente ai sensi dell'art.223 C.d.S..(vedi paragrafo successivo). Se la patente non è ostensibile, sarà rilevata la violazione dell'art. 180 c. 7.

Se il rifiuto è riferito ad accertamento che è stato richiesto per la sussistenza di **ragionevoli motivi** per ritenere l'uso di stupefacenti, dare atto degli stessi a verbale. **L'accertamento sintomatico di questo reato richiede particolari cautele ed il supporto di validi elementi** quali il ritrovamento e sequestro di sostanza stupefacente, siringhe, lacci emostatici ecc.. che non siano da mettere in relazione con altri occupanti il veicolo: qualora ricorrano tali presupposti, redigere NDR anche per violazione art.187 c.1 (si rinvia a quanto indicato al riguardo nel [paragrafo 4.2.3.1](#)) dando atto inoltre del rifiuto opposto (se il rifiuto è stato avanzato al personale sanitario si unirà documentazione scritta di quest'ultimo, ovvero, si assumerà lo stesso a verbale ai sensi art. 351 c. 1 c.p.p.; se il rifiuto al sanitario è avvenuto in presenza degli operatori, se ne darà atto direttamente nella NDR senza ulteriori formalità, citando il sanitario come persona informata sui fatti).In tale NDR si darà atto anche della presenza in ospedale di eventuali altri campioni prelevati per finalità terapeutiche, al fine dell'eventuale emissione di un provvedimento che disponga le analisi del caso.

4.2.3.6 Sospensione e revoca della patente quali sanzioni accessorie ai reati di cui all'art. 187

Si rinvia a quanto già detto [nel paragrafo 4.1.3.6](#), con gli opportuni adattamenti.

4.2.3.7 Veicolo (rinvio)

Si rinvia a quanto già detto [nel paragrafo 4.1.3.7](#), con gli opportuni adattamenti.

4.2.3.8 Violazioni notturne(rinvio)

Si rinvia a quanto già detto [nel paragrafo 4.1.3.8](#).

4.2.4 Concorso con la violazione del DPR 309/90 (rinvio)

Se dall'accertamento presso la struttura sanitaria, effettuato ai sensi dell'art. 187 comma 3, emerge che il conducente ha fatto uso di una delle sostanze indicate nella tabella 1 e nella tabella 2 sez. B e C., allegate al DPR 309/1990 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), anche se non viene rinvenuto ulteriore quantitativo di tali sostanze, dovrà essere rilevata a carico del medesimo conducente anche la violazione dell'art. 75 D.P.R. 309/90 e, generalmente a carico di ignoti, la violazione dell'art. 73 c. 1 dello stesso DPR (spaccio). Per ulteriori indicazioni al riguardo, compresi gli atti da redigere, si rinvia alla procedura [ODS-PG-CO-SIC-003-01](#) ed ai relativi allegati (in particolare A1, A4, A10 e A11).

4.2.5 Modalità di accertamento previste dall'art.187

4.2.5.1 Gli accertamenti qualitativi preliminari

Il comma 2 dell'art 187 stabilisce che, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione a visita medica ed agli esami medici tramite prelievo di liquidi biologici

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

per accertare l'uso alla guida delle sostanze in parola, gli organi di polizia possono sottoporre gli interessati ad accertamenti qualitativi o a prove, di carattere non invasivo, anche attraverso l'utilizzo di apparecchi portatili.

La citata direttiva del Ministero dell'Interno evidenzia che la disposizione consente agli operatori di polizia stradale l'uso di test di screening, anche in occasione di controlli ordinari o a campione: tali test possono essere svolti solo nel luogo stesso del controllo (non è possibile accompagnare il conducente al Comando per sottoporlo ai pretest), nel rispetto dell'integrità fisica e della riservatezza personale.

I risultati dei test in oggetto non possono essere ritenuti fonti di prova per il reato di cui all'art. 187 CDS e quindi i pretest sono finalizzati solo ad acquisire elementi utili per motivare **l'invito rivolto al conducente di sottoporsi ad accertamenti di diagnostica medica, anche se il medesimo non manifesta sintomi tipici.**

Il conducente che rifiuta di sottoporsi al test preliminare commette la violazione di cui all'art. 187 c. 8, che rinvia all'art. 186 c.7, di nuovo reato.

Attualmente il Corpo si è dotato di alcuni test a livello sperimentale.

In ogni caso è sempre fondamentale verificare e descrivere la sussistenza di elementi tali da far supporre una guida in stato di alterazione in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di procedere ai sensi dell'art. 187 c. 3, illustrato nel paragrafo seguente

ATTI DA COMPILARE Qualora siano disponibili i pretest, annotare il controllo sul registro ed, in caso di esito positivo, darne atto nell'allegato A4. In caso di rifiuto, si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 4.2.3.5, nelle parti attinenti.

4.2.5.2 Accertamenti presso la struttura sanitaria

Al comma 3 dell'art 187 sono tipizzate le ipotesi nelle quali è data facoltà agli organi di polizia stradale di invitare il conducente a sottoporsi agli accertamenti medici e sanitari necessari all'accertamento del reato, ovvero:

- in caso di esito positivo degli accertamenti qualitativi preliminari di cui al precedente paragrafo;
- quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (ad esempio presenza dei sintomi tipici);
- in caso di incidente compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

L'accertamento di questo reato, a differenza di quanto accade per la guida in stato di ebbrezza alcolica, non può avvenire con uno strumento, quale appunto l'etilometro, ma è necessario l'accompagnamento presso una struttura sanitaria per il prelievo di liquidi biologici e la visita medica: per tale motivo il legislatore, diversamente da quanto indicato nell'art. 186, richiede che i motivi per ritenere la sussistenza del reato siano ragionevoli e, in caso di incidente, che si tenga conto anche di altre attività: la formulazione del c. 3 dell'art 187 induce pertanto a ritenere che tale accertamento, nei casi di sinistro stradale, non debba essere effettuato automaticamente (come invece accade per l'art. 186) ma debba essere fatta una valutazione di opportunità in relazione alle necessità di rilevamento e soccorso: in particolare si chiederà comunque l'accertamento ogni volta che siano presenti sintomi di alterazione.

Quando ricorrono i suddetti presupposti, la polizia stradale operante ha il potere di accompagnare il conducente presso le strutture sanitarie per il prelievo di liquidi biologici per far eseguire gli esami necessari all'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope e per la relativa visita medica. La norma non consente in nessun caso

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

l'accompagnamento **coattivo** della persona che rifiuti l'accompagnamento presso i centri sanitari: tuttavia un tale rifiuto configura **la violazione di cui al c. 8 dell'art. 187.**

Qualora invece i conducenti, coinvolti in incidenti, si trovino già ricoverati e sottoposti a cure mediche presso le strutture sanitarie (ad esempio pronto soccorso), il comma 4 dell'art. 187 stabilisce che i sanitari effettuino gli accertamenti in parola, su richiesta degli organi di polizia stradale. In queste circostanze gli accertamenti medici possono anche estendersi al tasso alcolemico.

Gli accertamenti medico-legali con prelievo di campioni biologici, effettuati presso le strutture sanitarie, devono intendersi come **accertamenti irripetibili ed urgenti, ai sensi dell'art 354 c.p.p.** Pertanto:

- ai sensi dell'art 356 c.p.p., il difensore ha diritto di assistere all'atto senza preventivo avviso, senza che questo causi ritardo nell'accertamento;
- ai sensi dell'art 366 c.p.p., gli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere sono soggetti a deposito presso la segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto
- **ai sensi del combinato disposto dell'art. 220 CDS e dell'art. 347 c. 2 bis c.p.p., essendo stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore, la comunicazione della notizia di reato deve essere trasmessa al più tardi entro 48 ore dal compimento dell'atto: pertanto anche se per il deposito del verbale di accertamenti urgenti e della relativa documentazione è previsto il termine di tre giorni, ove possibile si inoltrerà tutto nel ridotto termine di 48 ore, assieme alla NDR.** La Circolare del Ministero dell'Interno del 29/12/2005 ha precisato al riguardo che, se l'esito delle analisi sui liquidi biologici, richiesto per l'accertamento di questo reato, è disponibile in tempi successivi all'effettuazione del prelievo, entro il termine di legge deve comunque essere depositata la restante documentazione, facendo riserva di trasmissione dell'esito delle analisi.

Analogamente a quanto avviene per l'ebbrezza alcolica, anche in questa fattispecie le certificazioni ed i risultati delle analisi mediche, presenti presso le strutture sanitarie e non dovute a specifiche richieste del personale operante, comprese quelle formate a seguito del ricovero di soggetti a causa di sinistro stradale, non sono atti riconducibili ad accertamenti urgenti ma costituiscono documentazione già esistente nel fascicolo sanitario e pertanto, possono essere acquisite come mezzo di prova.

Nel caso in cui si sia di fronte ad un rifiuto del conducente o ad un'impossibilità di procedere alle analisi ma **sussistano evidenti sintomi dello stato di alterazione dovuta all'utilizzo di sostanze stupefacenti, rafforzati da circostanze oggettive di riscontro (si veda al riguardo quanto già detto nel paragrafo 4.2.3.5)** e l'ospedale dia notizia di altri campioni prelevati per finalità terapeutiche, si segnalerà il fatto nella NDR al pubblico ministero, **redatta in base ad accertamento sintomatico**, al fine dell'eventuale emissione di un provvedimento che disponga le analisi del caso.

Il personale sanitario ai sensi dell'art. 348 c.p.p. non può rifiutarsi di effettuare gli accertamenti richiesti, tuttavia nel caso in cui ciò dovesse avvenire dovrà essere evitato ogni contrasto col personale sanitario limitandosi a prendere nota delle generalità del medico interpellato e del suo rifiuto e:

- **se le modalità dell'incidente o altre circostanze (ad esempio testimonianze di persone presenti al fatto) o le condizioni del conducente siano tali da far ragionevolmente presumere lo stato di alterazione dovuta all'utilizzo di sostanze stupefacenti, a**

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

condizione che sussistano circostanze oggettive di riscontro, redigere NDR, precisando tali circostanze ed annotando il rifiuto del medico a rilasciare il referto;

- se né dalla dinamica del sinistro, né da altre circostanze si possono desumere indizi dello stato di alterazione dovuto all'assunzione di tali sostanze, né si riesce ad avere un contatto diretto con l'interessato, e **comunque se non sussistono le suddette circostanze oggettive di riscontro**, non si dovrà redigere NDR: se del caso sarà il personale sanitario a procedere alla denuncia;
- Qualora il rifiuto del medico risulti del tutto ingiustificato si rileverà a suo carico il reato di omissione di atti d'ufficio di cui all'art 328 c.p.

Preme evidenziare che questo Comando ha preso contatti con le diverse strutture sanitarie operanti nel territorio comunale concordando il rilascio delle certificazioni mediche, in linea di massima, entro tre ore dalla richiesta.

ATTI DA COMPILARE

- ⇒ verbale degli accertamenti e rilievi urgenti di cui all' **allegato A4** della presente procedura (in cui si darà atto, tra l'altro, dei sintomi, del rinvenimento di lacci, siringhe ecc, dell'avviso di farsi assistere dal difensore)
- ⇒ richiesta al personale sanitario finalizzata ad ottenere una visita medica e l'esecuzione di esami sui liquidi biologici dell'interessato, attraverso metodologie cliniche ed analitiche in uso. Sarà utilizzato a tal fine **l'allegato A5** della presente procedura
- ⇒ **dei suddetti allegati (A4 e A5) non dovrà essere consegnata copia al conducente**
- ⇒ **in caso di esito negativo**: inviare A4 (e A5) a ufficio Trasparenza o, in caso di sinistro, all' Ufficio Incidenti stradali, col rapporto di sinistro
- ⇒ **Esito positivo**: è accertato in reato di cui all'art. 187 e dovranno essere compilati gli atti indicati nel [paragrafo 4.2.3.1](#);
- ⇒ **In caso di rifiuto** dovranno essere predisposti gli atti indicati nel [paragrafo 4.2.3.5](#), nelle parti attinenti al caso in questione ;
- ⇒ **Per quanto attiene al veicolo** si rinvia al [paragrafo 4.1.3.7](#), con gli adattamenti al caso in oggetto.

5. REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONI

La presente procedura con i relativi allegati è registrata e archiviata secondo la Procedura di archiviazione atti.

Copia cartacea della normativa relativa alla presente procedura è conservata presso l'Ufficio Studi per l'eventuale consultazione.

Per la redazione degli atti citati nella procedura si utilizzeranno i moduli allegati e/o citati per rinvio ad altre procedure.

Gli atti prodotti in relazione alla presente procedura sono gestiti secondo la Procedura di archiviazione atti.

Quando dagli accertamenti e dalle prove di cui alla presente procedura siano scaturiti esiti negativi, i verbali, gli stampati ed altri eventuali atti, relativi a prove etilometriche e/o accertamenti medico legali, non portando ovviamente alla redazione di CNR, devono essere archiviati come segue:

1. verbali A1, A2 ed A3 per l'ebbrezza alcolica, ovvero verbali A4 ed A5 per stato alterazione dovuto a stupefacenti, che non siano relativi ad incidenti stradali, presso l'Ufficio Trasparenza,
2. verbali A1, A2 ed A3 per l'ebbrezza alcolica, ovvero verbali A4 ed A5 per stato alterazione dovuto a stupefacenti, redatti a seguito di sinistri, presso l'Ufficio Incidenti Stradali , unitamente alla copia del relativo rapporto.

**GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ARTT. 186-187-**

Procedura ODS-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

Non sono previste archiviazioni per quanto concerne l'uso di apparecchi che effettuano accertamenti a carattere non probatorio.

Per quanto concerne l'uso degli apparecchi omologati per l'effettuazione di accertamenti che hanno valore probatorio si dispone che il registro delle operazioni compiute sia conservato insieme agli apparecchi in Centrale Operativa, per cinque anni, a cura del responsabile.

Per quanto concerne l'uso degli apparecchi portatili marca Alco-control modello CA 3000 e AlcoQuant modello 6020 che sono assegnati ai singoli reparti si dispone che il registro delle operazioni compiute sia conservato insieme agli apparecchi presso ogni reparto per cinque anni, a cura del responsabile.

Entro il giorno 5 di ogni mese dovranno essere comunicati all'Ufficio Statistica i dati relativi con tutti gli apparecchi di cui sopra, relativi al numero delle prove eseguite, agli esiti risultati (positivi/negativi) e alla tipologia di controllo (incidente/posto di controllo).